

Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 06/11/2013 - rif. AG 55/13

Parere sulla Normativa del 06/11/2013 - rif. AG 55/13 d.lgs 163/06 Articoli 2, 69, 83 - Codici 2.1, 69.1, 83.1

Istanza di parere, ai sensi dell'art. 69, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 - Comune di Bologna - Bando di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico - Clausola sociale di imponibile di manodopera - Clausola sociale di assunzione di soggetti svantaggiati - Compatibilità con il diritto comunitario- L'art. 69 del D. Lgs. n. 163/2006 - in recepimento dell'art. 26 della Direttiva 2004/18/CE e dell'art. 38 della Direttiva 2004/17/CE - prevede che le Stazioni appaltanti possano esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto per il perseguimento di obiettivi sociali, purché esse risultino compatibili con il diritto comunitario e, in particolare, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché precisate nel Bando di gara, oppure nell'Invito in caso di procedure senza bando, o nel Capitolato d'onori (Cons. St., Sez. Cons. per gli atti normativi, Avcp Parere 6 febbraio 2006, n. 355).

Parere sulla Normativa del 06/11/2013 - rif. AG 55/13 d.lgs 163/06 Articoli 34, 69 - Codici 34.1, 69.1

Lo sviluppo di una clausola sociale in due distinte condizioni di esecuzione, imponibile di manodopera e, assunzione di personale svantaggiato, risulta particolarmente gravosa e restrittiva della libertà di iniziativa economica dell'impresa. Pertanto, all'aggiudicatario andrebbe concessa la facoltà di valutare la compatibilità di una clausola con la propria struttura operativa e organizzazione di impresa e, in ogni caso, andrebbe indicata una preferenza esclusiva dell'Amministrazione per l'una o per l'altra clausola.

Parere sulla Normativa del 06/11/2013 - rif. AG 55/13 d.lgs 163/06 Articoli 2, 34, 69 - Codici 2.1, 34.1, 69.1

L'applicabilità, quale condizione di esecuzione dell'appalto, di una clausola che obblighi ad assumere stabilmente una percentuale minima di lavoratori non inferiore al 10% del numero complessivo dei lavoratori effettivamente utilizzati, risulta conforme all'art. 69 D. Lgs. n. 163/2006, purché compatibile con il diritto comunitario, in particolare, con i criteri individuati dal Regolamento CE del 12 dicembre 2002, n. 2204 sulle condizioni di compatibilità degli aiuti di stato di contrasto alla disoccupazione.

Parere sulla Normativa del 06/11/2013 - rif. AG 55/13 d.lgs 163/06 Articoli 34, 69 - Codici 34.1, 69.1

L'inserimento di una clausola sociale c.d. di imponibile di manodopera, che determini il riassorbimento delle maestranze del precedente appalto, non può alterare o forzare la valutazione dell'aggiudicatario in ordine al dimensionamento dell'impresa, né può imporre un obbligo di integrale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto senza previa valutazione di compatibilità con l'organizzazione di impresa, nel duplice senso che, sia il numero dei lavoratori sia la loro qualifica, devono essere armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria, e con le esigenze tecnico-organizzative previste (Cons. Stato, V, 15 giugno 2009, n. 3900; cfr. anche Parere Avcp n. 44/2010, Parere Avcp AG 41/2012 Ag 4472013 , e delibera Avcp n. 97/2012, Parere AG 44/2013).